

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO (SM PLACEMENT) (tratto dall'HANDBOOK ERASMUS A.A.2009/2010)

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)

1. Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di placement per studenti ERASMUS

1.1. AMMISSIBILITÀ DEGLI STUDENTI ERASMUS

1.1.1. **Studenti che si recano all'estero**

I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP ERASMUS, destinati a borse di mobilità ai fini di placement per studenti (in prosieguo "borse"), devono essere assegnati a studenti partecipanti a un programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle attività decentrate 2009/2010 presentata all'AN dal Beneficiario titolare di EUC estesa (in prosieguo "Istituto di appartenenza") e che si recano all'estero per seguire attività ammissibili (si veda successivo punto 3) presso un'impresa in un Paese partecipante al Programma, in prosieguo denominati "impresa ospitante".

Per tale mobilità non si richiede la stipula di un Accordo Interistituzionale: l'Istituto di appartenenza e l'impresa ospitante, infatti, sono legalmente vincolate dal Training Agreement (si veda punto 1.4). E' tuttavia auspicabile la presenza di un accordo tra l'Istituto di appartenenza e l'impresa ospitante, sotto forma, ad esempio, di una lettera di intenti.

Per ciascun flusso di mobilità, l'impresa ospitante deve rispondere alla definizione di impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP¹.

N.B.

In alcuni casi un Istituto di istruzione superiore può ospitare un placement ERASMUS: in tal caso l'attività svolta sarà propriamente di formazione professionale e NON di studio (si veda la Sezione VIII.4) e le regole applicate saranno quelle della mobilità per placement. Non sarà pertanto necessario stipulare un Accordo Interistituzionale tra l'Istituto di appartenenza e l'Istituto ospitante; questo ultimo, inoltre, non dovrà necessariamente essere titolare di EUC.

Non sono eleggibili come Imprese: le istituzioni comunitarie incluse le Agenzie Europee (cfr. <http://europa.eu/agencies/>); gli organismi che gestiscono programmi comunitari (al fine di evitare conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti); le rappresentanze diplomatiche nazionali (ambasciate etc.) del Paese di appartenenza dello studente (come definito alla sezione «Status Ufficiale») nel Paese ospitante.

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti a un corso di studi che si concluda con il conseguimento di un titolo di insegnamento superiore, dottorato incluso, presso l'Istituto di appartenenza. La selezione degli studenti candidati alla mobilità ERASMUS deve essere trasparente e prevenire qualsiasi potenziale conflitto di interesse.

1.1.2. **Status ufficiale**

Le borse sono assegnate unicamente agli studenti che sono:

- cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al programma LLP;
- cittadini croati o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia²;

o

- soggetti ufficialmente riconosciuti dall'Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (per la dicitura "residenti permanenti" si vedano le Sezioni VIII.1 e VIII.2 dell'Handbook).

Anche per l'a.a. 2009/2010, le borse di mobilità ai fini di placement potranno essere assegnate anche agli studenti iscritti al primo anno di studi.

¹ Impresa: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale (Fonte: GU L327 24/11/2006).

² Si ricorda che nell'a.a. 2009/2010 è ammissibile la sola **mobilità in entrata** di studenti, staff e docenti provenienti dalla Croazia ed ex Rep. jugoslava di Macedonia ai fini di mobilità SMS-STA-STT.

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO (SM PLACEMENT) **(tratto dall'HANDBOOK ERASMUS A.A.2009/2010)**

1.1.3. Mobilità verso Paese di appartenenza

Nel caso di studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti³ ad ERASMUS e temporaneamente residenti e iscritti presso un Istituto di istruzione superiore italiano sono eleggibili per la mobilità presso un'impresa nel loro Paese di origine, ma nel processo di selezione non verrà data loro priorità.

L'AN, inoltre, invita l'Istituto di appartenenza a darne comunicazione all'impresa ospitante richiedendo la conferma dell'accettazione prima della partenza e della stipula del relativo Accordo di Mobilità, e, in fase di Rapporto Finale, a darne comunicazione esplicita alla AN.

1.2. SPESE DI MOBILITÀ E DURATA AMMISSIBILE DEL PERIODO ERASMUS

1.2.1. Spese di mobilità ammissibili

La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità pari a **600,00 euro al mese, tranne che per i Paesi** di cui alla «Circolare sui massimali per le mobilità SMP» del 6 agosto 2009 prot. n. 3310/D9ER (Sezione VIII.5).

Questi, in particolare, i Paesi per i quali vale l'eccezione:

HOST COUNTRY	Monthly rate 3 to 12 months
Bulgaria ó BG	500,00
Latvija ó LV	597,00
Lietuva ó LT	590,00
Magyarország ó HU	594,00
Polska ó PL	597,00
Romania ó RO	504,00
Türkiye ó TR	582,00

1.2.2. Periodo trascorso all'estero

Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **1° giugno 2009 e il 30 settembre 2010**⁴.

Le borse sono assegnate esclusivamente per lo svolgimento di attività ammissibili all'estero la cui durata è di **almeno 3 mesi e non superiore ai 12 mesi**.

Se una singola mobilità ha luogo in più di un Paese, dovrà essere rispettata la durata minima di 3 mesi (o un trimestre accademico) presso ognuna delle Imprese ospitanti. Mobilità più brevi presso una delle Imprese partner saranno ritenute ammissibili solo in presenza di un reale motivo accademico da giustificare all'AN. Tuttavia, la durata totale della mobilità non potrà essere inferiore a tre mesi.

1.2.3. Calcolo delle mensilità erogabili

Attività inferiori a 3 mesi (o un trimestre accademico completo) non sono ammissibili, pertanto la regola seguente si applica soltanto ad attività di durata superiore a 3 mesi:

nel caso in cui il periodo di placement all'estero (di durata superiore ai 3 mesi minimi) non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto (Esempio: 3 mesi e 14 giorni = 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (Esempio: 3 mesi e 15 = 4 mensilità).

1.2.4. Studenti "non borsisti"

³ I 27 Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; e in via di adesione: Turchia.

⁴ Eccezionalmente, alcune mobilità ai fini di placement che iniziano prima del 1 giugno 2009 potrebbero avere termine entro il 31 ottobre 2010. In tali casi si prega di contattare l'Agenzia.

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO (SM PLACEMENT) **(tratto dall'HANDBOOK ERASMUS A.A.2009/2010)**

Il Programma ERASMUS prevede la mobilità ai fini di placement dei cosiddetti studenti ERASMUS "non borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti ERASMUS e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo *status* di studente ERASMUS, non percepiscono un contributo di mobilità ERASMUS. Le clausole del presente documento e della Circolare dell'AN relativa alle Borse Multiple (Sezione VIII.3) e della Circolare relativa alla partecipazione degli studenti stranieri, a eccezione di quelle relative all'assegnazione delle borse, si applicano anche agli studenti ERASMUS "non borsisti".

Ai fini della distribuzione delle mensilità assegnate (con e senza contributo), l'Agazia invita tutti gli Istituti a tenere in considerazione le condizioni socio-economiche degli studenti partecipanti alla mobilità.

1.2.5. Borse multiple

Per quanto riguarda la possibilità di Borse ERASMUS multiple si rimanda alla circolare prot. n. 07585/D9ER del 22 marzo 2007 (Sezione VIII.3).

1.3. ATTIVITÀ ALL'ESTERO

Le borse sono assegnate esclusivamente per la seguente attività all'estero: *attività di placement a tempo pieno riconosciuta come parte integrante del programma di studi dello studente dal proprio Istituto di appartenenza* (si veda successivo punto Riconoscimento Accademico).

1.4. RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

Prima della partenza dello studente l'Istituto di appartenenza deve rilasciare:

1.4.1. un **Accordo Placement ERASMUS** che sarà sottoscritto dallo studente e dall'Istituto di appartenenza;

1.4.2. all'Accordo è allegato il **Training Agreement**, che sarà personalizzato e sarà relativo al programma del periodo di placement. Tale documento dovrà essere approvato e siglato dall'Istituto di appartenenza, dall'impresa ospitante e dallo studente stesso; ogni cambiamento sostanziale dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le parti entro un mese dall'arrivo dello studente presso l'impresa ospitante. Ogni successivo cambiamento che si riveli necessario dovrà essere concordato formalmente dalle tre parti ed acquisito immediatamente. Il Training Agreement include la **Dichiarazione di Qualità** (Quality Commitment) che definisce i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte nel placement Erasmus.

Al termine del periodo di placement ERASMUS l'impresa ospitante deve rilasciare allo studente:

1.4.3. un **Transcript of Work** relativo al lavoro svolto **in accordo con il Training Agreement**

1.4.4. un **attestato** che certifichi le **date del periodo di mobilità**

Al termine del periodo di placement ERASMUS l'Istituto di appartenenza deve garantire allo studente:

1.4.5. il totale riconoscimento, preferibilmente tramite ECTS, delle attività indicate nel Training Agreement e portate a termine con successo. Nel caso particolare di una mobilità ai fini di placement che non costituisce parte integrante del percorso di studi dello studente, l'Istituto di appartenenza dovrà riconoscere tale attività almeno nel Diploma Supplement (si veda l'Allegato III "Obblighi di mobilità dell'Istituto beneficiario" all'Accordo stipulato con l'AN).

1.4.6. Il rilascio di crediti o il riconoscimento delle attività di formazione intraprese dallo studente presso l'impresa ospitante possono essere rifiutati solo se lo studente non raggiunge il livello di profitto richiesto dall'impresa ospitante o non soddisfa le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO (SM PLACEMENT) (tratto dall'HANDBOOK ERASMUS A.A.2009/2010)

1.5. PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI STUDIO ERASMUS

Nel caso in cui uno studente chieda un prolungamento del proprio periodo di placement iniziale e ciò sia possibile (a esempio lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi e l'Istituto di appartenenza ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, se l'Istituto non ha i fondi necessari, lo studente accetta il prolungamento soltanto con lo STATUS ERASMUS) l'Istituto di appartenenza e l'impresa ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:

- sia stipulato un Emendamento all'Accordo (si veda l'allegato V.2f all'Accordo Finanziario) tra lo studente e l'Istituto di appartenenza prima del termine del periodo di placement inizialmente stabilito;
- non ci siano interruzioni tra il periodo di placement già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'impresa ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità), eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'impresa ospitante che dall'Istituto di appartenenza e approvate dall'Ufficio ERASMUS e dall'AN;
- l'intero periodo di placement, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell'anno accademico in cui è cominciato e termini entro il periodo ammissibile (30 settembre 2010 o 31 ottobre 2010, a seconda dei casi ó si veda nota 4).

Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire **per iscritto e devono avere il nulla osta dell'impresa ospitante.**

1.6. SICUREZZA

Gli Istituti di appartenenza, nel prendere accordi con i propri partner, dovrebbero adottare delle "Linee Guida" in modo che le Imprese ospitanti assicurino di prendere le necessarie misure di sicurezza per gli studenti tirocinanti in entrata.

1.7. CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS

Ogni studente in mobilità dovrà ricevere dall'Istituto di appartenenza la ***CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS*** (scaricabile dal sito internet dell'AN (http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=386&id_from=1)).

2. Documentazione minima richiesta per la mobilità SMP

- 2.1. **Accordo di tirocinio Istituto/Studente ó All. V.2a all'Accordo Finanziario**
- 2.2. **Training Agreement e dichiarazione di qualità ó All. V.2b all'Accordo Finanziario**
- 2.3. **Relazione Individuale - All. V.2c all'Accordo Finanziario**
- 2.4. **Accordo EILC Istituto/studente - All. V.2d all'Accordo Finanziario**
- 2.5. **Documenti utili al prolungamento ERASMUS - All. V.2e all'Accordo Finanziario**
- 2.6. **Carta dello Studente ERASMUS - All. V.2f all'Accordo Finanziario**